

Determinazione n. 21/2001**LA CORTE DEI CONTI****IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI**

nell'adunanza del 4 maggio 2001;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 11 marzo 1961, con il quale l'Ente Cinema S.p.A., ora Cinecittà Holding S.p.A., è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visti i bilanci dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari 1998 e 1999, nonché le annesse relazioni degli organi amministrativi e di revisione, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dottor Giuseppe Nicoletti e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi 1998 e 1999;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze oltre che dei bilanci – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perchè ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme ai bilanci per gli esercizi 1998 e 1999 – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – di Cinecittà Holding S.p.A., l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

L'ESTENSORE

f.to Giuseppe Nicoletti

IL PRESIDENTE

f.to Luigi Schiavello

PAGINA BIANCA

**RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE
FINANZIARIA DI *CINECITTÀ HOLDING S.p.A.*, PER GLI ESERCIZI 1998 e 1999**

SOMMARIO

1. Premessa. - 2. Cinecittà Holding S.p.A. Configurazione normativa e funzionale della struttura italiana per il cinema. - 3. L'assetto societario nel periodo di riferimento. Gli Organi. - 4. La ristrutturazione societaria. - 5. Le Società del Gruppo. - 6. I bilanci di Cinecittà Holding S.p.A. negli esercizi 1998-1999. I Stato Patrimoniale. Attivo. Passivo. - II Conto Economico. - 7. I risultati della gestione negli esercizi 1998-1999. - 8. I risultati di gestione delle Società del Gruppo. - 9. I bilanci consolidati del Gruppo al 31 dicembre 1998 e al 31 dicembre 1999. I Stato Patrimoniale. II Conto Economico. - 10. Valutazioni conclusive.

PAGINA BIANCA

1. Premessa.

La gestione finanziaria di Cinecittà Holding S.p.A., al cui controllo la Corte attende a norma dell'art. 12 della legge 21 marzo 1958 n. 259, ha costituito oggetto di referti al Parlamento fino al 1997.

Con la presente relazione la Corte riferisce sui risultato del controllo eseguito sulle gestioni 1998 e 1999, senza escludere i necessari riferimenti alle recenti trasformazioni dell'assetto del Gruppo Societario.

2. Cinecittà Holding S.p.A.. Configurazione normativa e funzionale della struttura italiana per il cinema.

Nella precedente relazione sono state richiamate le varie fasi della lunga evoluzione normativa che ha contrassegnato l'organismo pubblico preposto al perseguimento degli interessi culturali in materia di cinema.

Si rende necessario un richiamo agli ultimi interventi realizzati nel corso del biennio 1998-99 oggetto della presente relazione.

Con legge n. 237 del 12 luglio 1999, in attesa del riordino della disciplina generale delle partecipazioni azionarie dello Stato, Cinecittà Holding è stata assoggettata alla vigilanza del Ministero per i Beni e le Attività Culturali con conseguente attribuzione allo stesso Ministro della legittimazione all'esercizio dei diritti dell'azionista.

Con direttiva emanata il 27 febbraio 2000 il Ministro competente ha operato una ricognizione e riqualificazione della funzione di Cinecittà quale braccio operativo per il perseguimento degli interessi pubblici in materia di cinema.

Come segnalato nella precedente relazione l'evoluzione del ruolo di Cinecittà è contrassegnato dai successivi passaggi della sottoposizione alla vigilanza prima del Ministero delle Partecipazioni Statali, poi del Ministero dell'Industria e, quindi, del Tesoro per giungere al definitivo collegamento col Ministero dei Beni e Attività Culturali di cui alla richiamata legge 237.

Tale evoluzione mette in una nuova luce la natura pubblicistica delle funzioni di Cinecittà cui è assegnato il compito di coniugare i fini culturali perseguiti con l'economicità degli interventi.

Nell'attuale assetto Cinecittà Holding si configura come S.p.A. e quindi soggetto di diritto privato, perseguente peraltro, fini eminentemente pubblici e generali.

Attraverso interventi strategici nelle società partecipate, Cinecittà Holding svolge attività di impresa che deve uniformarsi ai criteri di economicità, imprenditorialità ed efficacia, senza pretermettere i fini ultimi che sono di natura culturale.

Cinecittà, in quanto struttura societaria di diritto privato agisce con strumenti agili e snelli nella procedura, pure nel contesto di una linea strategica che deve darsi in adesione ed attuazione della direttiva del Ministro per i Beni e le Attività Culturali.

Nella richiamata direttiva, infatti, si evidenzia il ruolo di Cinecittà come centro di produzione e si sottolinea l'opportunità che, nell'ambito degli obiettivi programmatici previsti dalla legge n. 202/93, l'attività delle strutture si concentri sulla promozione del cinema italiano, sulla riconversione imprenditoriale dell'attività cinematografica, nonché sull'impegno nel restauro dei film storici di valenza culturale.

3. L'assetto societario nel periodo di riferimento. Gli Organi.

Nella precedente relazione sono state richiamate le norme statutarie che consentono di individuare l'oggetto sociale nell'esercizio diretto o indiretto di attività nel settore del cinema e dell'industria cinematografica, degli audiovisivi e più in generale delle comunicazioni, allo scopo di promuoverne lo sviluppo, in ambito nazionale ed internazionale, quali forme di espressione artistica.

E' stata sottolineata la funzione direzionale e finanziaria di Cinecittà che persegue fini ultimi attraverso una articolata strategia di partecipazioni azionarie in società controllate.

La denominazione di holding risulta coerente alla funzione di capogruppo delle controllate.

Nel corso degli esercizi di riferimento 1998 e 1999 la Società che si configura come soggetto italiano per il cinema, è stata contrassegnata dalle modifiche richiamate nel precedente paragrafo, nonché dallo spostamento nell'area della vigilanza ed influenza del Ministero dell'Industria e dei Beni e delle Attività Culturali.

Con legge n. 237 del 15 luglio 1999 è stato sostituito l'art. 5 bis del decreto legge 25 aprile 1993 n. 118, convertito con modificazioni in legge 23 giugno 1993 n. 202 sostituendo il secondo comma con il testo qui di seguito riportato:

"In attesa del riordino della disciplina generale delle partecipazioni societarie dello Stato, nelle società di cui al comma 1° il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica assume la titolarità delle partecipazioni ed il Ministero per i Beni e le Attività Culturali esercita i diritti dell'azionista, sentito il Ministero del Tesoro per quanto riguarda i profili patrimoniali, finanziari e statutari".

Ne consegue che l'assetto interno della holding non è sostanzialmente mutato, mentre risulta esaltata la funzione del Ministero dei Beni e Attività Culturali in relazione allo scopo statutario perseguito dalla Società.

La Società ricade sotto la disciplina del Codice Civile e per norma statutaria ha una durata prefigurata fino al 2100 ulteriormente prorogabile con deliberazione dell'Assemblea.

L'oggetto sociale della Società è determinato dall'esercizio, diretto o indiretto, di attività nel settore del cinema e dell'industria cinematografica, degli audiovisivi e più in generale delle comunicazioni, allo scopo di promuovere lo sviluppo, in ambito nazionale ed internazionale, quali forme di espressione artistica, di promozione culturale e di comunicazione sociale di rilevante interesse per la collettività e "quali fattori di cospicua importanza strategica per l'industria nazionale audio-video-cinematografica".

In data 30 marzo 1998 l'Assemblea della S.p.A. ha deliberato il cambiamento della denominazione in Cinecittà Holding Gruppo per il Cinema Italiano S.p.A. più brevemente Cinecittà Holding S.p.A..

L'organo di controllo interno della Società è il Collegio Sindacale, il quale esercita tutte le funzioni demandategli dagli artt. 2426 e seguenti del Codice Civile.

Cinecittà Holding è soggetta al controllo della Corte dei conti, in conformità ai principi affermati dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 466/1993 e con Determinazione della Sezione del Controllo Enti n. 14 in data 26 aprile 1994.

Il controllo della Corte ha per oggetto la gestione di una società di diritto privato che riveste la qualità di impresa pubblica in ragione dell'influenza dominante, se non esclusiva, dello Stato.

Come precisato nella precedente relazione, il sistema dei controlli cui è soggetta la struttura pubblica di diritto privato deve essere integrato con la disciplina dettata dall'art. 3 della legge 14 gennaio 1994 n. 20, come interpretato dalla determinazione suddetta.

Alla società è espressamente attribuito il compito statutario della determinazione dell'indirizzo e coordinamento tecnico e finanziario delle

società partecipate, nonché della prestazione a favore di esse dell'assistenza tecnica e finanziaria.

Alla Holding S.p.A. è riservata la gestione centralizzata dei servizi e degli impianti.

Risulta prevista come ordinaria la partecipazione ed interessenza di altre società, sia italiane che straniere aventi oggetto analogo, affine o complementare.

La nuova società, nella sua configurazione privatistica, si connota come società che persegue i fini istituzionali in modo diretto o indiretto mediante le partecipazioni qualificate e finalizzate nelle società di cui dispone il controllo gestionale.

Il soggetto di diritto privato risulta preposto al conseguimento di fini pubblici generali a mezzo dello svolgimento di interventi strategici attraverso le società partecipate, alle quali è demandata l'attività imprenditoriale e industriale in senso proprio.

Il capitale sociale ai sensi dell'art. 5 dello statuto è determinato in Lire 153.578.807.000 rappresentato da 153.578.000 azioni del valore di mille lire.

Gli organi ricadono sotto la disciplina del Codice Civile.

L'assemblea è presieduta dal Presidente o in sua assenza dall'Amministratore delegato.

Il Consiglio di amministrazione è nominato dall'Assemblea ed è composto da un numero di membri non inferiore a sei e non superiore a nove.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica un triennio; i consiglieri uscenti sono rieleggibili.

L'Assemblea nel corso del mandato può variare il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, nomina il Presidente.

Il Consiglio di amministrazione nomina un Amministratore delegato e conferisce apposite deleghe.

Il Collegio sindacale è eletto dall'Assemblea ed è costituito da tre membri effettivi e due supplenti.

I sindaci sono rieleggibili.

Per lo svolgimento del mandato di ciascuno dei componenti degli organi collegiali è previsto un compenso.

Con deliberazione del 16 dicembre 1999 l'Assemblea societaria ha proceduto alla nomina del Consiglio di amministrazione determinandone la composizione nel numero di sette membri.

Nella stessa seduta è stato nominato il Collegio sindacale.

I compensi per i componenti dei su citati organi sono stati così determinati:

	Compensi annui lordi
Presidente Consiglio di amministrazione	135.000.000
Consiglieri d'amministrazione	34.000.000
Presidente Collegio sindacale	51.000.000
Componenti effettivi Collegio sindacale	34.000.000
Componenti supplenti Collegio sindacale	1.700.000

E' stato altresì determinato in L. 300.000 il gettone di presenza per ogni componente del Consiglio e del Collegio sindacale.

La durata di nomina è stata stabilita per un triennio e cioè sino al 16 dicembre 2002.

Nel periodo di riferimento (Esercizio 1999) è stato nominato il Direttore generale al quale l'Amministratore delegato ha a sua volta conferito apposite deleghe.

Il Consiglio di amministrazione nella seduta dell'11 gennaio 2000 ha provveduto alla nomina dell'Amministratore delegato ed alla fissazione del compenso per lo stesso in 113 milioni annui lordi.

Con deliberazione del 18 aprile 2000 l'Assemblea societaria ha fissato i nuovi compensi per organi sociali come sottoriportato:

Presidente Consiglio di amministrazione	180.000.000
Amministratore delegato	150.000.000

lasciando invariati i compensi dei Consiglieri di amministrazione e del Collegio sindacale.

Al Magistrato delegato al controllo è corrisposto il solo citato gettone di presenza.